



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 209

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 119/2020 PUBBLICATA IL 25.06.2020 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Il giorno 13.09.2021 ad ore 09.15 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/232 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la propria deliberazione 07.05.2018 n. 71, con la quale veniva deciso di riassumere il giudizio per la rideterminazione dell'indennità di esproprio, a seguito della sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 9969/17, davanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, incaricando della rappresentanza e difesa giudiziale l'avv. Luca Barberi in servizio presso l'Avvocatura comunale;

preso atto che, con sentenza n. 119/2020 pubblicata il 25.06.2020 non notificata, la Corte d'Appello di Trento definitivamente pronunciando, ha:

- determinato in euro 816.150,00 l'indennità d'esproprio relativa alla p.f. 2024/4 (m² 5441 - euro/m² 150,00), in euro 10.540 quella relativa alle altre due aree pp.ff. 1989/1, 1990/3 (m² 34 - euro/m² 310,00), in euro 3.738,00 l'indennità per l'occupazione temporanea (m² 341 della p.f. 2024/1), in euro 4.243,20 per risarcimento ed in euro 32.900,00 per deprezzamento della parte residua del frutteto p.f. 2024/1;
- condannato gli attori oppositori in riassunzione alla restituzione in favore dell'amministrazione comunale della somma complessiva di euro 417.577,25 oltre interessi legali dalla data di pagamento, con restituzione degli interessi percepiti sulla differenza capitale per le maggiori somme liquidate a titolo di indennità di esproprio dalla sentenza n. 21/2012 della medesima Corte d'Appello (cassata);
- condannato gli attori oppositori in riassunzione alla restituzione in favore dell'Amministrazione comunale della somma di euro 80.942,87, oltre interessi legali dalla data di pagamento, corrisposta dal Comune a titolo di rifusione delle spese processuali liquidate dalla sentenza cassata;
- la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio ed il carico solidale delle spese di CTU fra gli attori oppositori in riassunzione ed il Comune di Trento;

visto il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione notificato al Comune di Trento in data 24.07.2021, con il quale i ricorrenti per cassazione hanno impugnato la suddetta sentenza, chiedendone la riforma;

ritenuta l'opportunità, su conforme parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. n. 233969 di data 7 settembre 2021, di resistere al suddetto ricorso (parere sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2 L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari);

atteso che per le ragioni evidenziate nella relazione della Segreteria Generale di data 3 settembre 2021 (sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2, L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari) la Giunta comunale ha reso parere favorevole ad assegnare all'Avvocatura dello Stato il patrocinio del presente contenzioso di fronte alla Corte di Cassazione;

attesa la possibilità, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116, contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, di avvalersi per la difesa dinanzi alla Corte di Cassazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;

ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e a compiere ogni attività necessaria ed opportuna per la migliore difesa dell'Amministrazione;

posto che la locale Corte dei Conti ritiene che l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato dell'incarico di difesa dell'Amministrazione comunale debba essere a titolo gratuito,

nelle more della valutazione da parte dell'Avvocatura dello Stato della correttezza di tale opzione interpretativa si ritiene necessario assumere l'impegno di spesa in via preventiva di tali eventuali spese;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tutte le spese di causa in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione/impegno della spesa a fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le spese di difesa ed eventuale soccombenza possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che pertanto le possibili spese di causa per l'eventuale soccombenza si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 10.000,00 mentre le eventuali possibili spese di difesa si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 2.500,00 e con ciò accantonando le relative somme;

dato atto che si rende necessario procedere all'impegno di una somma per le spese di difesa e procedere alla prenotazione di una somma per la spese di causa in caso di soccombenza;

preso atto che la somma per le spese di soccombenza di euro 10.000,00 viene accantonata al cap. 785 denominato "Fondo rischi per soccombenza", del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

preso atto che la somma per le spese di causa di euro 2.500,000 trova copertura nel cap. 75, denominato "Avvocatura: Patrocinio legale" del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2 lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto, in considerazione dell'imminenza dei termini per la notifica del controricorso, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di resistere al ricorso promosso avanti alla suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Trento e la P.A.T. per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 119/2020 pubblicata in data 25.06.2020 non notificata, chiedendo il rigetto dello stesso e di tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa;
2. di incaricare per la costituzione in giudizio e la difesa del Comune di Trento l'Avvocatura Generale dello Stato, con ogni più ampia facoltà assegnata dalla legge al difensore, nei cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma viene eletto domicilio;
3. di autorizzare altresì il Sindaco al compimento di ogni atto necessario ed opportuno per la difesa medesima;
4. di impegnare l'importo di euro 2.500,00 al cap. 75, "Avvocatura: Patrocinio legale" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di accantonare l'importo di euro 10.000,00, relativo alla eventuale soccombenza, al capitolo 785, "Fondo rischi per soccombenza", con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 119/2020 PUBBLICATA IL 25.06.2020 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 13.09.2021

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 232 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 119/2020 PUBBLICATA IL 25.06.2020 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 9 settembre 2021

Segreteria generale
La Segretaria Generale
dott.ssa Lorenza Moresco
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 232 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 119/2020 PUBBLICATA IL 25.06.2020 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	Tipologia	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2021	01111.03.00075	U.1.03.02.11 .006	0103			2.500,00	"	92254 (8881401)
U	P	2021	20031.10.00785	U.1.10.01.99 .999	1000			10.000,00	"	92255 (8881402)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.09.2021